

## CHE COS'È IL PDP?

Il **Piano Didattico Personalizzato** è lo strumento che consente, a chi ha un funzionamento anomalo che potrebbe incidere negativamente sul rendimento scolastico, di compensare il proprio svantaggio.



## CHI NE HA DIRITTO?

È un **obbligo di legge** che tutela chi ha una diagnosi di DSA, cioè di Disturbo Specifico dell'Apprendimento.

Vedere sotto per altre categorie di alunni con BES.

## QUANDO REDIGERLO?

**Entro il 30 novembre** va consegnato alle famiglie e in segreteria didattica (**con le firme** di docenti e genitori / alunni maggiorenni).

Se la famiglia richiede un'integrazione delle misure dispensative e/o degli strumenti compensativi, il Coordinatore del CdC deve **nuovamente interpellare** i colleghi e chiederne l'eventuale approvazione.

Il PDP è un **patto vincolante** tra docente e famiglia, che può essere impugnato in caso di non attuazione.

## COM'È FATTO IL PDP?

Il PDP consta di due fogli (quattro facciate).

## CHI SONO I BES?

Propriamente alunni con BES, **Bisogni Educativi Speciali**, sono tutti gli alunni con diagnosi ai sensi della L.104/92 (disabilità), della L.170/2010 (DSA), oltreché, nello specifico, i casi contemplati dalla D.M. 27.12.2012 e dalla C.M. 8/2013 del MIUR:

- Disturbi Evolutivi Specifici,
- difficoltà psicologiche anche transitorie,
- ulteriori problematiche che rendano difficoltoso il raggiungimento del successo formativo: **svantaggio**
  - **socioeconomico**
  - **linguistico**
  - **culturale.**

Per tutti coloro il CdC può decidere l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi, ma **non è obbligato** a redigere il PDP: può semplicemente mettere a verbale l'adozione di particolari strategie; l'importante è cercare di personalizzare l'apprendimento in modo da **favorire il successo formativo di tutti**.

## CHI SONO I NAI?

L'acronimo designa i **NeoArrivati in Italia**, studenti provenienti dall'estero e non in grado di utilizzare l'Italiano L2 come lingua di comunicazione o studenti inseriti a scuola da meno di due anni.

Questi alunni necessitano di strumenti didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e la loro valutazione deve tenere in considerazione come primo elemento il recupero dello svantaggio linguistico, poi il raggiungimento degli obiettivi trasversali e infine l'acquisizione delle competenze minime.

In particolare per gli allievi stranieri di recente o recentissima immigrazione, con limitata o nulla competenza della lingua italiana, il C.d.C. può avvalersi di una valutazione "di percorso".

Per loro la normativa prevede la sospensione del giudizio al fine di non penalizzarli durante l'acquisizione della lingua formativa veicolare [modulistica dal link SAI (Strategie Accoglienza e Integrazione) sul sito dell'Istituto].

Grazie per l'attenzione e la collaborazione,

*il Gruppo per l'inclusione dell'Istituto Ruffilli*